

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

— il regolamento n. 267/2012.

- 3) Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2011/299 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti per quanto concerne, da un lato, l'Ocean Capital Administration e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza e, dall'altro, l'IRISL Maritime Training Institute, la Kheibar, la Kish Shipping Line Manning e l'IRISL Multimodal Transport, fino al momento in cui diverrà efficace l'annullamento del regolamento n. 267/2012.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute, da un lato, dall'Ocean Capital Administration e dalle altre 35 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza e, dall'altro, dall'IRISL Maritime Training Institute, dalla Kheibar, dalla Kish Shipping Line Manning e dall'IRISL Multimodal Transport.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Causa T-140/12) ⁽¹⁾

(«Medicinali per uso umano — Medicinali orfani — Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio della versione generica del medicinale orfano imatinib — Decisione dell'EMA che nega la convalida della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio — Esclusiva di mercato»)

(2015/C 081/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Teva Pharma BV (Utrecht, Paesi Bassi) e Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht) (rappresentanti: D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, G. Morgan e C. Drew, solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, M. Tovar Gomis e N. Rampal Olmedo, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White, P. Mihaylova e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'EMA del 24 gennaio 2012 che nega la convalida della domanda presentata dalle ricorrenti al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio della versione generica del medicinale orfano imatinib, l'imatinib Ratiopharm, per quanto attiene alle indicazioni terapeutiche per il trattamento della leucemia mieloide cronica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Teva Pharma BV e la Teva Pharmaceuticals Europe BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.